

NOTA INFORMATIVA

1. Disposizioni per il Libretto d'Impianto

A partire dal **15 ottobre 2014** è entrato in vigore il nuovo modello di «libretto di impianto per la climatizzazione», con riferimento al DM 20 febbraio 2014, allegato I e successive modifiche e integrazioni.

Le **caldaie a biomassa costituiscono impianto termico** e per questo **devono** essere inserite nel libretto di impianto. Anche gli **apparecchi domestici a biomassa**, quali stufe e caminetti, sono assimilati d un impianto termico se la somma delle potenze è **maggiore o uguale a 5 kW**.

La compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata **all'atto della prima messa in servizio dell'impianto a cura dell'impresa installatrice**. Dovranno essere compilate soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Per gli impianti già esistenti la compilazione iniziale deve essere effettuata dal **responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile** in occasione dei controlli periodici o di interventi a chiamata di manutentori o installatori. Nel caso di successive sostituzioni/inserimenti di nuovi generatori di calore ed eventuali modifiche all'impianto, sarà cura dell'installatore aggiungere e/o aggiornare nel libretto di impianto le schede pertinenti all'intervento.

Il Comitato Termotecnico Italiano ha prodotto un esempio di compilazione scaricabile al seguente link:

<http://cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35167>

Le Regioni hanno facoltà di recepire con modifiche e integrazioni il modello nazionale, inoltre possono dare specifiche disposizioni per la compilazione o possono essere dotate di un supporto informatico a cui è necessario trasmettere il libretto di impianto (Catasto degli impianti termici). Per questo è opportuno rivolgersi ad associazioni di categoria, o all'ente regionale stesso, per ottenere delucidazioni in merito.

2. Disposizioni per il controllo e la manutenzione degli impianti

Ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'impianto, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione (cfr. DPR 74/2013, art. 7) devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37:

- conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle **istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice** dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
- qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere **eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante** ai sensi della normativa vigente;
- Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere **eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo**.

I **controlli di efficienza energetica** (DPR 74/2013, art. 8) e il modello nazionale di **“Rapporto di controllo di efficienza energetica”** (cfr. DM 10 febbraio 2014 e s.mm.ii) **non si applicano agli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili** di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, quali ad esempio la legna da ardere, il cippato ed il pellet; fermo restando la compilazione del libretto.